

d'irregolarità nei verbali dell'elezione, avrebbe dichiarata valida e legale l'elezione a deputato fatta dal collegio di Santhià nella persona del signor Costantino Reta nel giorno 22 prossimo passato luglio.

Ma venne tosto dopo comunicata all'ufficio stesso per parte del Ministero la sentenza contumaciale del magistrato d'appello di Genova che è emanata in data 24 stesso luglio contro lo stesso Reta, come è già a tutti ben noto.

Sorse allora una riflettuta discussione in ufficio che ne divise le opinioni in due campi.

L'articolo 49 dello Statuto (adducevano gli uni) dice:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non gode i diritti civili e politici. »

Ma la predetta sentenza contumaciale del 24 luglio ha sospeso l'esercizio dei diritti politici al deputato Reta eletto il giorno 22; dunque il deputato Reta non può essere ammesso alla Camera.

Adducevasi all'incontro dagli altri che l'articolo 36 dello Statuto dice:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato. »

Ma la sentenza Reta è stata proferita dal tribunale ordinario; dunque la sentenza Reta è sentenza di tribunale incompetente, e per ciò non è valida.

Si ripigliava dai primi che il Senato è costituito in alta Corte di giustizia, ma con decreto del Re; essere perciò al Re facoltativo di emettere o non emettere il decreto.

Nel presente caso non essere emanato il decreto reale; quindi il corso voluto della giustizia naturalmente e legalmente demandato ai tribunali ordinari; quindi competenti i tribunali che giudicarono; quindi valida la pronunciata sentenza.

A discernere ed a portare a dimostrazione convincente, se quest'atto reale, a tenor della legge, debb'essere o non essere facoltativo, i contendenti rispettivamente accennarono ai vantaggi ed ai mali che ne sarebbero derivati; accennarono alle pratiche di proposito seguitate dalle nazioni europee da più lungo tempo liberamente costituite, e si venne ad unanime accordo che a risolvere giudiziosamente la proposta questione abbisognano indagini accuratamente studiate ed approfondite.

Senonchè, mentre proponevano gli uni che in questi studi alacramente s'addentrassero i membri componenti l'ufficio, proponevano altri che l'intero Consesso della Camera fosse chiamato a parte degli studi enunciati; e che venisse a questo fine proposta la sospensione d'ogni deliberazione dell'ufficio in proposito della contestata ammissione del deputato Reta alla Camera, fino a tanto che la Camera stessa si trovasse legalmente costituita.

Questa proposizione, che posta ai voti nel giorno 4 corrente è rimasta indecisa all'eguaglianza di sette voti favorevoli ed altri sette contrari, è poi stata dal VII ufficio approvata nel giorno 5 seguente alla maggioranza di nove voti favorevoli contro otto.

Laonde ho l'onore di richiedere alla Camera l'approvazione definitiva della ora accennata proposizione.

PRESIDENTE. Essendomi giunta all'istante una lettera del signor Giovanni Luca Reta, prego il signor relatore a darne comunicazione alla Camera.

FAGNANI, relatore, dà comunicazione alla Camera di una lettera di Reta Giovanni Luca, padre di Costantino Reta, il quale avverte la Camera come appena conosciuta l'elezione del collegio elettorale di Santhià egli abbia annunciata a suo

figlio questa notizia, da cui non poté ancora avere alcun riscontro; essere egli però consapevole delle intenzioni del proprio figlio, per modo da poter accertare la Camera che quest'ultimo sarà per ringraziare con tutto l'animo suo gli elettori che l'onorarono dei loro suffragi, ma che nello stesso tempo avrebbe rinunciato alla carica di deputato, onde evitare una discussione delicata e forse troppo pericolosa, la quale potrebbe dividere gli animi e riaccendere gli odii di parte con discapito di quei sentimenti d'unione e di conciliazione che soli devono animare gli eletti del popolo e tutelare i destini della patria.

Conchiude quindi pregando le Camera a voler rimandare il dibattimento sull'elezione di suo figlio Costantino Reta ad un'epoca in cui possa essere giunta la rinuncia definitiva del deputato di Santhià. (*Applausi*)

MICHELINI G. B. Io non vedo perchè in questa elezione si debba seguire una norma diversa da quella che si è costantemente praticata, e che è prescritta dal regolamento della Camera medesima. Io insisto pertanto affinché l'ufficio che è incaricato della verificaazione dei poteri del deputato Costantino Reta presenti al più presto una specifica conclusione.

Forse che gli onorevoli membri che compongono quell'ufficio non hanno il coraggio della propria opinione? (*Disapprovazioni*) Dico, e dico altamente che l'hanno. Dunque non vedo il motivo per cui si debba protrarre questa verificaazione dei poteri.

Io emetto pertanto il voto, affinché l'ufficio VII abbia al più presto a presentare specifiche conclusioni a questo riguardo. Nè mi muove la lettera diretta dal padre del Costantino Reta al presidente della Camera, primieramente perchè il padre stesso non ha diritto di rinunziare alla qualità che avrebbe suo figlio (*Bravo!*); in secondo luogo la Camera deve pronunziare la sua sentenza senza riguardi di sorta.

BROFFERIO. Signori, conosco la gravità dell'argomento, conosco la difficoltà delle condizioni presenti; quindi, facendomi a combattere le osservazioni e le conclusioni dell'ufficio e ragionando perchè il deputato Costantino Reta venga ammesso al Parlamento, mi adoprerò ad allontanare ogni politica passione, parlando più al vostro senno che al cuor vostro.

Costantino Reta fu eletto a Santhià. Nessuno, per quanto io sappia, contesta l'elezione sua, perchè nessuna condanna esisteva contro di lui quando il suo nome usciva dall'urna elettorale.

Lo stesso non succede riguardo alla sua ammissione al Parlamento. I miei avversari pongon mano allo Statuto e sorgono coll'articolo 40 nel quale si legge la seguente disposizione:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di 30 anni, e non gode i diritti civili e politici, e non riunisce in sè gli altri requisiti voluti dalla legge. »

A questa osservazione io oppongo il disposto dell'articolo 36 del medesimo Statuto, in cui è detto:

« Il Senato è costituito in alta Corte di giustizia con decreto del Re per giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati. »

Quindi la sentenza di Costantino Reta essendo stata pronunziata da un tribunale ordinario e non dal Senato costituito in alta Corte di giustizia, è nulla di pien diritto, e non ha per effetto la perdita dei diritti civili e politici.

A ciò si potrebbe osservare che colle parole *con decreto*